

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "SCI SICURO LINEA CLUB ED.09 2014"  
PER GLI SCIATORI PARTECIPANTI AD ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLE  
ASSOCIAZIONI ADERENTI, CHE COMPRENDE GARANZIE  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI E ASSISTENZA.**

**Il presente Fascicolo Informativo, contiene:**

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

**NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. ERV**

- Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito "ERV")
- Sede Legale: Germania, Rosenheimer Strasse 116, 81669 München
- Autorità di Controllo: Europäische Reiseversicherung AG è sottoposta al controllo dell'Autorità Tedesca BAFIN

**2. La situazione Patrimoniale**

- Capitale Sociale sottoscritto e versato: Euro 84,973 milioni
- Indice di Solvibilità: 237,27% (l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

**3. La Rappresentanza Generale per l'Italia**

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERV"), Via Fra Riccardo Pampuri 9/A, 20141 Milano; Tel.: +39.02.57.44.55.00; Sito Internet: www.erv-italia.it; E-mail: info@erv-italia.it
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'ISVAP al n. I.00071

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**Il contratto di assicurazione relativo alla presente Nota Informativa viene concluso con la sede secondaria in Italia della società Europäische Reiseversicherung AG.**

**1. Modalità di perfezionamento del contratto.**

La copertura assicurativa decorre dal momento del perfezionamento del Contratto tra Assilife S.a.s ed ERV.

**1. Adesione**

- L'Associazione può sottoscrivere o rinnovare la convenzione come previsto dall'art.10 delle Condizioni di Polizza.
- L'Associazione perfezionerà l'adesione con il pagamento del premio assicurativo minimo previsto dall'art.11 delle Condizioni di Polizza Sci Sicuro linea CLUB.

**2. Obblighi dell'Aderente** - L' Aderente deve:

- Prendere debita visione delle Condizioni di Polizza;
- Inviare ad Assilife a mezzo telefax al n. 039.330.98.218 il modulo di adesione firmato in ogni sua parte per la formale accettazione delle condizioni ;
- Consegnare le Tessere Sci Sicuro agli Assicurati, facendo firmare la relativa ricevuta "madre" del blocchetto, ed inviare i dati degli assicurati per l'attivazione della copertura assicurativa;
- I blocchetti in possesso dell'Aderente dovranno essere conservati presso la propria sede sino al **31/12/2015**.

**2. Persone Assicurabili**

- Domiciliate o residenti in Italia;
- Con età compresa tra i **4 e i 80 anni compiuti** (per le persone che raggiungono gli 80 anni in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).

**3. Operatività e Decorrenza**

La presente convenzione è da intendersi operante dalle ore 24:00 del **30/09/2014** e scadrà alle **ore 24:00 del 30/09/2015** **SENZA TACITO RINNOVO**. Le coperture assicurative decorreranno dalle ore 24:00 del giorno di invio ad Assilife da parte dell'Aderente dei dati degli Assicurati, così come previsto dalle **Condizioni Generali di Assicurazione art.2.**

**4. Validità Territoriale**

Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in **Italia** e in **Europa** così e come risultano indicate nelle definizioni di polizza.

**5. Coperture assicurative offerte.**

La polizza è stipulata per coperture assicurative **Responsabilità Civile Verso Terzi** (Sezione I), **Infortunati** (Sezione II) e **Assistenza** (Sezione III), per le attività previste **art.3 "Rischi Assicurati"** delle Condizioni di Assicurazione.

**GARANZIA SEZ. I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - LIMITI**

<b>GARANZIE PRESTATE</b>	<b>LIMITE DI RISARCIMENTO</b>	<b>FRANCHIGIA</b>
Capitale per singolo sinistro e per anno assicurativo	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 400,00 danni a cose</b> <b>€ 1.000,00 spese mediche</b>

**Qualifica di terzi art.20 Condizioni di Assicurazione**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l'Assicurato.
- gli assicurati Sci Sicuro appartenenti alla medesima Associazione, **ad eccezione dei sinistri che hanno cagionato un'invalidità permanente, se il sinistro si è verificato durante lo svolgimento di una manifestazione organizzata dalla propria Associazione (gara, gita, corso di sci).**

**Europäische Reiseversicherung AG**

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

**Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

**Direzione**

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

**Internet**

www.erv-italia.it

**Assistenza Clienti**

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

**Member of ETI Group**

European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



**Operatività Assicurativa art.20 Condizioni di Assicurazione**

**L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio.** Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.

**GARANZIA SEZ. II- INFORTUNI - LIMITI**

GARANZIE PRESTATE	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O MINIMO
1.Capitale Caso Morte	€ 50.000,00	==
2.Capitale per Grave Invalidità Permanente	€ 50.000,00	franchigia relativa 50%
3.Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero	€ 25,00 gg	15 gg per sinistro e 30 gg per anno assicurativo
4.Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso	€ 500,00	(*)
5.Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio	€ 500,00	(*)
6.Spese mediche per apparecchi ortopedici ginocchiere -busti -collari	€ 350,00	(*)
7.Spese mediche per visite specialistiche <b>(esclusioni art.28 Condizioni di Assicurazione)</b>	€ 350,00	(*)
8.Spese mediche per ticket sanitari <b>(esclusioni art.28 Condizioni di Assicurazione)</b>	€ 350,00	(*)

Sono in ogni caso **ESCLUSE DAL RIMBORSO** le spese sostenute per:

- trattamenti fisioterapici e/o rieducativi,
- spese per visite specialistiche effettuate presso centri sportivi o riabilitativi visite fisiatriche e/o osteopatiche anche se ticket.
- spese sostenute per acquisto di farmaci
- accertamenti diagnostici effettuati privatamente.
- spese odontoiatriche
- certificati a uso assicurativo
- ticket per prestazioni di pronto soccorso

nonché tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenti adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro.

Le spese mediche di cui al **punto 4 sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso.**

Le spese mediche relative ai **punti 6-7-8** saranno riconosciute solo per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché portate a termine nei **90** giorni successivi all'infortunio stesso.

La liquidazione avverrà applicando una franchigia sul totale delle spese di cui ai **punti 4-5-6-7-8**) pari a **€ 30,00**. Per il rimborso delle spese mediche sarà necessario inviare gli ORIGINALI delle fatture come riportato al successivo **art.32**.

**Diaria da ricovero** verrà riconosciuta per ricoveri avvenuti entro 48 ore dall'infortunio.

Al fine di chiarire le modalità di applicazione delle franchigie, si riporta un esempio:

**GARANZIA GRAVE INVALIDITA' PERMANENTE**

**Esempio A)**

Tipologia di evento: Infortunio con Invalidità permanente accertata pari al 60%  
 Garanzia Prestata : Grave Invalidità Permanente da Infortunio  
 Somma Assicurata : € 50.000,00  
 Franchigia prevista: Relativa 50%  
 Percentuale di Invalidità riconosciuta : 60%  
 Percentuale di Invalidità da liquidare : 60%

**Importo liquidato: € 30.000,00 (pari al 60% della somma assicurata)**

**Esempio B)**

Tipologia di evento: Infortunio con Invalidità permanente accertata pari al 45%  
 Garanzia Prestata : Grave Invalidità Permanente da Infortunio  
 Somma Assicurata : € 50.000,00  
 Franchigia prevista: Relativa 50%  
 Percentuale di Invalidità riconosciuta : 45%  
 Percentuale di Invalidità da liquidare : 0% (importo da liquidare in franchigia)

**Importo liquidato: non liquidabile in franchigia**

**GARANZIA INFORTUNI RIMBORSO SPESE MEDICHE**

**Esempio A)**

Tipologia di evento: Infortunio con Rimborso spese mediche  
 Garanzia Prestata : Rimborso Spese mediche da Infortunio  
 Somma Assicurata Trasporto Toboga: € 200,00  
 Franchigia prevista: -€ 30,00

**Importo liquidato: € 170,00**

**Esempio B)**

Tipologia di evento: Infortunio con Rimborso spese mediche  
 Garanzia Prestata : Rimborso Spese mediche da Infortunio  
 Spese sostenuta Trasporto Toboga: € 200,00  
 Spesa sostenuta Visita Specialistica: € 150,00  
 Franchigia prevista: -€ 30,00

**Importo liquidato: € 320,00**

**Europäische Reiseversicherung AG**

Sede Legale  
 Rosenheimer Straße 116  
 81669 Munich  
 Germania

**Sede Secondaria e Rappresentanza**

**Generale per l'Italia**  
 Via Fra R. Pampuri 9/A  
 20141 Milano  
 Italia

**Direzione**

Tel. (02) 5744 5500  
 Fax (02) 5744 5409  
 E-Mail  
 direzione@erv-italia.it

**Internet**

www.erv-italia.it

**Assistenza Clienti**

Tel. (02) 5744 5501/02  
 Fax (02) 5744 5409  
 E-Mail  
 info@erv-italia.it

**Member of ETI Group**

European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
 al Registro delle Imprese di Milano n.  
 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
 Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
 n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
 attività assicurativa in Italia in regime  
 di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
 D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
 ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



**GARANZIA SEZ. III - ASSISTENZA - LIMITI**

GARANZIE PRESTATE	LIMITE DI INDENNIZZO
a)INFO 24 - Servizi utili prima e durante il soggiorno in montagna	=====
b) Consulenza sanitaria Informazione ed orientamento medico telefonico.	=====
c)Ricerca di Centri di Alta specializzazione	=====
d)Elisoccorso e Spese Sanitarie in Emergenza all'estero	€ 3.000,00 per evento
e) Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato	=====
f) Rientro del convalescente	€ 1.500,00 per evento
g)Accompagnamento figli minori	=====
h)Autista a disposizione	=====
i) Rientro della Salma	=====
l) Rimborso delle lezioni non fruite (escluse quelle giornaliere)	Max € 50,00 al giorno fino a € 200,00 per evento
m) Rimborso dello skipass (esclusi i giornalieri)	Max € 50,00 al giorno fino a € 200,00 per evento

Ogni spesa riguardante la Sezione III Assistenza deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa, escluso quelle riferite ai punti l) Rimborso delle lezioni non fruite e m) Rimborso dello skipass. Sempre per i punti l) ed m) verrà escluso dal rimborso il giorno dell'infortunio.

**6. Limite di sottoscrizione**

Non è consentita la stipulazione di più polizze Sci Sicuro o di capitolato Europäische Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.

**7. Rinuncia di Rivalsa**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

**8. Coesistenza di altre assicurazioni**

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni infortuni, al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

**9. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**10. Aggravamento / Diminuzione del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a ERV ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati da ERV possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

**11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo e obblighi dell'Assicurato**

In caso d'**INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia **entro 10 giorni dall'evento**.

**Modalità e procedure sono riportate sul sito [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it) pagina Denuncia Sinistri e sul tesserino in possesso dell'Assicurato.**

L'**infortunio** dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località o rilasciato da un pronto soccorso entro 24.00 dall'evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). **Le denunce prive di certificazione medica richiesta verranno respinte.** L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita del diritto totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato ha l'onere di produrre la seguente documentazione.

1. La denuncia del sinistro a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine di tre giorni dal sinistro alla **Compagnia Assicuratrice ERV - Italia sede secondaria per l'Italia indirizzo via Fra R. Pampuri 9/A** pena l'applicazione dell'art. 1915 cc..

Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:

- il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto);
- la data, e l'ora in cui si è verificato il sinistro;
- la dinamica del sinistro;
- la presenza di testimoni al fatto;
- la segnalazione dell'autorità avvertita dell'avvenuto sinistro;
- l'intervento eventuale del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati.
- la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato una volta ricevuta;
- il verbale redatto dall'autorità competente intervenuta successivamente al sinistro;
- la sottoscrizione del modulo ERV riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa.

2. In caso di danni cagionati a terzi, l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l'applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.

3. In caso di sinistro fra due o più assicurati Sci Sicuro appartenenti alla stessa Associazione, la stessa dovrà produrre (oltre a quanto previsto al punti 1-2):

- la copia del calendario ufficiale delle attività organizzate dalla stagione in corso;
- iscrizioni alle attività che hanno coinvolto le parti;
- qualsiasi altro documento utile a validare/dimostrare che sussiste terzietà fra le parti, come previsto dall'art.20 delle Condizioni di Polizza (es. acquisto voucher skipass, prenotazione albergo, prenotazione pullman).

**Europäische Reiseversicherung AG**

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

**Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

**Direzione**

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

**Assistenza Clienti**

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



**In caso di necessità o emergenza**

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve **prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa** di ERV al n° +39/02.30.30.00.05 (opzione 2), per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio,
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando.

In caso di **ricovero all'estero in Pronto Soccorso o Ospedale**, il contatto preventivo con la Centrale Operativa ERV, permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera.

**12. Prescrizione**

Ogni diritto, nei confronti di ERV, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

**13. Legge applicabile**

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

**14. Regime Fiscale**

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

Garanzia	Attribuzione Percentuale	Aliquota di Imposta
Spese Mediche	42%	2,50%
Infortuni	8%	2,50%
Assistenza	10%	10%
Responsabilità Civile Verso Terzi	40%	22,25%

**15. Informativa in corso di contratto.**

ERV si impegna a comunicare tempestivamente all'Aderente **per il tramite di Assilife** le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

**16. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

- a) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, ERV non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- b) ERV declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
- c) ERV non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore o ad inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- d) ERV declina ogni responsabilità per ritardi od inadempimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
- e) Gli spostamenti organizzati da ERV per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, **resta inteso che nessun trasporto potrà essere effettuato senza il benessere del medico curante.**

**17. Reclami in merito al contratto**

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERV: Ufficio Reclami - **Europäische Reiseversicherung AG - Sede secondaria in Italia - Via Fra R. Pampuri, 9/A, 20141 Milano, reclami@erv-italia.it.**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di **45 giorni**, può rivolgersi a: **IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali generali e sensibili.**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Legge"), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto all'espletamento da parte di ERV dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa e di quelle connesse a cui ERV è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge o parti di esse.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle su antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4. L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali; società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero delle Attività Produttive; CONSAP e UCI; banche dati esterne nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è

**Europäische Reiseversicherung AG**

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

**Sede Secondaria e Rappresentanza****Generale per l'Italia**

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

**Direzione**

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
www.erv-italia.it

**Assistenza Clienti**

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



obbligatoria. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti.

6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al precedente punto 1.
8. L'articolo 7 della Legge conferisce all'interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; di acquistare conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
9. Titolare del trattamento è ERV in Italia.
10. L'Interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
11. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Europäische Reiseversicherung AG - Sede secondaria in Italia - - Servizio Privacy - Via Fra R. Pampuri 9/A, 20141 Milano o al numero fax 02.57.44.54.09 o e-mail: [privacy@erv-italia.it](mailto:privacy@erv-italia.it) ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

## DEFINIZIONI (GLOSSARIO)

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

**Aderente:** Associazione che aderisce al contratto di assicurazione collettivo e s'impegna a pagare il premio, corrispondente alle richieste di copertura inviate all'intermediario.

**Assicurato:** il soggetto indicato nel tesserino di assicurazione, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione comprovato dalla polizza.

**Assistenza:** prestazione di aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, si impegna a fornire all'Assicurato che si trovi in uno stato di pericolo o necessità in seguito al verificarsi di un sinistro.

**Associazione:** il gruppo organizzato, che aderendo alla convenzione della Contraente, raccoglie le adesioni dei propri soci/iscritti.

**Attività ricreativa dilettantistica :** attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale

**Beneficiario:** soggetto al quale spetta l'esecuzione delle prestazioni assicurate. In assenza di specifica designazione i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

**Centrale Operativa:** la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Inter Partner Assistance (per conto di Europäische Reiseversicherung AG).

**Compagno di Viaggio:** la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che, stipula il contratto di assicurazione.

**Decorrenza della garanzia:** la data di entrata in copertura dell'Assicurato, così come comunicata dall'Associazione Aderente all'Intermediario.

**Domicilio:** il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

**ERV:** il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG

**Europa:** si intendono stati facenti parte dell'Europa : gli stati membri dell'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

**Franchigia:** la somma che da certificato di polizza o da condizioni di assicurazione resta a carico dell'Assicurato e che pertanto nella liquidazione viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro.

**Familiari:** coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli, nonni, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

**Garanzia:** copertura o prestazione - differente dall'assistenza - offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

**Invalidità permanente:** pregiudizio all'incolumità o integrità somato-psichica indipendentemente da qualsiasi riferimento o ripercussione sulla capacità di produrre reddito

**Intermediario:** persona fisica o giuridica iscritta al registro degli intermediari tenuto presso l'organo di vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP);

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Italia:** tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**Malattia:** ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute, a carattere evolutivo, che non sia conseguente ad infortunio, di cui l'Assicurato non sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio e che non sia una manifestazione di un precedente stato morboso.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

**Modulo di Adesione:** documento che forma parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO attraverso il quale l'Associazione può aderire al contratto di assicurazione collettivo;

**Polizza:** il documento che regola che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Aderente a ERV.

**Prestazioni:** esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale

Rosenheimer Straße 116

81669 Munich

Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza

Generale per l'Italia

Via Fra R. Pampuri 9/A

20141 Milano

Italia

### Direzione

Tel. (02) 5744 5500

Fax (02) 5744 5409

E-Mail

[direzione@erv-italia.it](mailto:direzione@erv-italia.it)

Internet

[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02

Fax (02) 5744 5409

E-Mail

[info@erv-italia.it](mailto:info@erv-italia.it)

Member of ETI Group

European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano n.

05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e

Riassicurazione istituito presso l'ISVAP

n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della

attività assicurativa in Italia in regime

di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.

ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

**Ricovero:** periodo di degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

**Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**Società:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG.

### **ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici;
- salti dal trampolino;
- alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- skeleton;
- utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere;
- attività svolte e livello professionistico;
- escursioni oltre i 3.000 metri;
- escursioni con ciaspole fuori da percorsi esplorati o comunemente utilizzati.

Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente **all'Art.3 Rischi Assicurati delle Condizioni di Assicurazione.**

### **ESCLUSIONI SPECIFICHE**

#### **ESCLUSIONI SEZ. I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

**L'Assicurazione di responsabilità civile oltre alle attività escluse dall'Art.4 Rischi Esclusi, delle NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione non comprende i danni:**

L'Assicurazione di responsabilità civile oltre alle attività escluse dall'Art.4 Rischi Esclusi, delle NORME COMUNI non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o attivati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- d) da furto.
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.
- g) da detenzione o impiego di esplosivi.
- h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).
- i) causati dalla pratica delle attività assicurate, quando l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l'attenzione e/o la concentrazione.
- l) **causati da colpa cosciente dell'Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.**
- m) **causati da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell'uomo medio potevano essere evitati.**
- n) **conseguenza della violazione delle "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" così come previste dalla legge 363/2003.**

#### **ESCLUSIONI SEZ. II - INFORTUNI**

**Sono esclusi dall'assicurazione oltre alle attività di cui all'Art.4 Rischi Esclusi delle NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione gli infortuni derivanti da:**

- dalla guida di veicoli e natanti;
- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da azioni delittuose dell'assicurato;
- da guerra e insurrezione;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle.
- atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti.
- conseguenze derivanti da d'interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
- gli infarti miocardici.

#### **ESCLUSIONI SEZ. III - ASSISTENZA**

**Sono escluse dall'assicurazione, oltre alle attività di cui all'art. 4 - Rischi Esclusi delle NORME COMUNI delle Condizioni di Assicurazione, le prestazioni richieste in dipendenza di:**

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari.
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura.
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sotto-suolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- dolo dell'Assicurato.
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna.
- le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
- gli eventi e/o le spese conseguenti a organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni i) Rimborso delle lezioni non fruite e l) Rimborso dello skipass.
- gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatosi antecedentemente alla decorrenza della polizza e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.

#### **Europäische Reiseversicherung AG**

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### **Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia**

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

#### **Direzione**

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
www.erv-italia.it

#### **Assistenza Clienti**

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono parte integrante del Contratto di Assicurazione collettivo stipulato tra:

**Europäische Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERV" o "Società") e ASSILIFE S.a.s..**

**Si conviene di stipulare la presente convenzione allo scopo di fornire a condizioni di particolare vantaggio, le coperture assicurative di seguito elencate:**

**Sezione I° Responsabilità Civile Verso Terzi**

**Sezione II° Infortuni**

**Sezione III° Assistenza**

#### DEFINIZIONI

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

**Aderente:** Associazione che aderisce al contratto di assicurazione collettivo e s'impegna a pagare il premio, corrispondente alle richieste di copertura inviate all'intermediario.

**Assicurato:** il soggetto indicato nel tesserino di assicurazione, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione comprovato dalla polizza.

**Assistenza:** prestazione di aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, si impegna a fornire all'Assicurato che si trovi in uno stato di pericolo o necessità in seguito al verificarsi di un sinistro.

**Associazione:** il gruppo organizzato, che aderendo alla convenzione della Contraente, raccoglie le adesioni dei propri soci/iscritti.

**Attività ricreativa dilettantistica :** attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale

**Beneficiario:** soggetto al quale spetta l'esecuzione delle prestazioni assicurate. In assenza di specifica designazione i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

**Centrale Operativa:** la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizzazione ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Inter Partner Assistance (per conto di Europäische Reiseversicherung AG).

**Compagno di Viaggio:** la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che, stipula il contratto di assicurazione.

**Decorrenza della garanzia:** la data di entrata in copertura dell'Assicurato, così come comunicata dall'Associazione Aderente all'Intermediario.

**Domicilio:** il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

**ERV:** il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG

**Europa:** si intendono stati facenti parte dell'Europa : gli stati membri dell'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

**Franchigia:** la somma che da certificato di polizza o da condizioni di assicurazione resta a carico dell'Assicurato e che pertanto nella liquidazione viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro.

**Familiari:** coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli, nonni, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

**Garanzia:** copertura o prestazione – differente dall'assistenza – offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

**Invalità permanente:** pregiudizio all'incolumità o integrità somato-psichica indipendentemente da qualsiasi riferimento o ripercussione sulla capacità di produrre reddito

**Intermediario:** persona fisica o giuridica iscritta al registro degli intermediari tenuto presso l'organo di vigilanza delle assicurazioni private (ISVAP);

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Italia:** tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

**Malattia:** ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute, a carattere evolutivo, che non sia conseguente ad infortunio, di cui l'Assicurato non sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio e che non sia una manifestazione di un precedente stato morboso.

**Massimale:** la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

**Modulo di Adesione:** documento che forma parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO attraverso il quale l'Associazione può aderire al contratto di assicurazione collettivo;

**Polizza:** il documento che regola che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Aderente a ERV.

**Prestazioni:** esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

**Ricovero:** periodo di degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

**Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**Società:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG.

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

#### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
www.erv-italia.it

#### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



### NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art.1-Oggetto della convenzione

La Società s'impegna a garantire i **rischi assicurati** così come descritti nel successivo **Art.3**, a favore di tutti gli Assicurati aderenti alla convenzione denominata "**SCI SICURO linea CLUB**", nel periodo di validità della polizza.

#### Art.2-Durata Effetto Convenzione

La presente convenzione decorre dalle ore 24.00 del **30.09.2014** e termina alle ore 24.00 del **30.09.2015**.

Le garanzie per ciascun Assicurato avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno d'invio da parte dell'**ADERENTE** ad ASSILIFE, dei dati relativi all'Assicurato (**Nome, Cognome, Data di Nascita e n° Tesserino SCI SICURO linea CLUB**). I dati andranno trasmessi per la copertura a mezzo internet (sistema adesione on-line disponibile sul sito [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it)).

#### Art.3-Rischi Assicurati

L'Assicurazione vale per l'**attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI da FONDO e SNOWBOARD ALPINO)**, praticata nelle località di montagna in Italia e tutti i paesi Europei.

Sono inoltre assicurate le attività ricreative organizzate dalla propria Associazione quali **ginnastica pre-sciistica** ed **ESCURSIONISMO** (EEA = Escursionismo Esperti con Attrezzature - EAI = Escursionismo in Ambienti Innevati con massima pendenza 30° gradi- ciaspole). Per attività ricreativa di intende : attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al raggiungimento di un benessere personale.

#### Art.4-Rischi Esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri direttamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle seguenti attività :

- Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici;
- salti dal trampolino;
- alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
- skeleton;
- utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere;
- attività svolta a livello professionistico.
- escursioni oltre i 3.000 metri;
- escursioni con ciaspole fuori da percorsi esplorati o comunemente utilizzati.

Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente all'Art.3 Rischi Assicurati.

#### Art.5-Proroga della convenzione

La presente convenzione è **senza tacito rinnovo** cesserà pertanto il **30/09/2015**.

#### Art.6-Validità territoriale

Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in **Italia** e in **Europa** così e come risultano indicate nelle definizioni di polizza.

#### Art.7-Limite di età - persone non assicurabili . limiti sottoscrizione

L'Assicurazione vale le persone con età compresa tra i **4 e i 80 anni compiuti** (per le persone che raggiungono gli 80 anni in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità). Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche - cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa automaticamente col manifestarsi di tali affezioni.

Non è consentita la stipulazione di più polizze Sci Sicuro o di capitolato Europäische Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti.

#### Art.8-Aderenti e Assicurati

I diritti del presente contratto sono trasferiti a tutti gli **Assicurati**, mentre gli oneri ai singoli **ADERENTI**, che con la loro sottoscrizione alla convenzione diventano Contraenti per la propria singola posizione in correlazione a quanto stabilito dai successivi Art. 9 e 10.

#### Art.9-Assicurazioni per conto altrui.

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla convenzione denominata "**SCI SICURO linea CLUB**" devono essere adempiuti dall'**ADERENTE**, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

#### Art.10-Documenti-Tessere SCI SICURO

Assilife invierà preventivamente e-mail all'Aderente, , tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale di seguito elencata:

##### 1) MODELLO INFORMAZIONI OBBLIGHI INTERMEDIARIO

- Mod7A Informativa sugli obblighi di comportamento dell'Intermediario Assicurativo
- Mod7B Informativa Notizie Intermediario Assicurativo- potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti a tutela dell'Aderente

##### 2) FASCICOLO INFORMATIVO comprendente:

- Nota Informativa Società - predisposta ai sensi dell'art.185 D.lgs n°209 7/9/2005 in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n°303/97.
- Informativa sulla Privacy della Società ai sensi dell'art.13 del DLgs 196/2003
- Condizioni Generali di Assicurazione - SCI SICURO linea CLUB Ed. Settembre 2014.

Per gli Aderenti la documentazione su menzionata sarà sempre disponibile nella propria area riservata, sul portale [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it).

##### 3) MODULO DI ADESIONE CONVENZIONE.

L'Aderente, valutati i contenuti del Fascicolo Informativo, potrà aderire alla convenzione, seguendo le indicazioni riportate sull'apposito modulo, che forma parte integrante del Fascicolo Informativo. Sarà possibile confermare l'adesione per gli Aderenti che abbiano già sottoscritto la convenzione nella stagione precedente, utilizzando il sistema online sul sito [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it) all'interno della propria area riservata. Assilife spedisce alle ADERENTI /ASSOCIAZIONI le tessere SCI SICURO, da distribuire agli Assicurati.

Le tessere SCI SICURO sono da ritenersi materiale informativo ai sensi del Art.30 comma 7 e 8 del Regolamento Isvap n°35 del 26/05/2010. Sulle tessere sono elencate le garanzie, massimali, esclusioni, limi-

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza

##### Generale per l'Italia

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

##### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
[direzione@erv-italia.it](mailto:direzione@erv-italia.it)

Internet  
[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

##### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
[info@erv-italia.it](mailto:info@erv-italia.it)

Member of ETI Group

European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).





tazioni, franchigie e modalità di denuncia dei sinistri e Numero telefonico per contattare la Centrale Operativa, nonché le indicazioni su come reperire l'intero Fascicolo Informativo.

L'Aderente è responsabile dell'invio dei dati riguardanti l'assicurato al fine dell'attivazione della copertura assicurativa, all'Intermediario ASSILIFE, così come previsto dall'Art.2.

L'Aderente è tenuto ad informare preventivamente gli Assicurati del contenuto del Fascicolo Informativo e tutta la documentazione contrattuale.

**Assilife e le Società ERV Europäische Reiseversicherung AG non avendo contatto diretto con l'Assicurato per la consegna della documentazione prevista, saranno altresì MANLVEVATI dall'ADERENTE da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata consegna all'Assicurato, della documentazione contrattuale relativa alla convenzione.**

**Art.11- Pagamento e Regolazione premi.**

Il premio per singolo Assicurato è pari a **€15,00** imposte incluse, fermo il **premio minimo anticipato di € 375,00 ( 25 Assicurati )** a carico dell'Associazione Aderente.

La regolazione dei premi avverrà mensilmente con richiesta di saldo da parte dell'Intermediario Assilife. L'Aderente s'impegna a versare i premi, entro non oltre 15 giorni dalla richiesta, riguardanti il numero di Assicurati per i quali è stata chiesta l'attivazione della copertura assicurativa.

Il saldo premi dovrà essere versato su conto corrente intestato all'Intermediario (ASSILIFE). Trascorsi i termini di cui sopra, in caso di mancato versamento, l'Intermediario ASSILIFE provvederà a comunicare all'Aderente il recesso immediato dalla convenzione mediante lettera Raccomandata, con conseguente interruzione di tutti i rapporti assicurativi nonché l'attivazione delle procedure di recupero del credito.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma.

**Art. 12 - Modifiche della convenzione**

Le eventuali modifiche della convenzione stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere provate per iscritto da appositi documenti emessi dalle Società, scambiati e sottoscritti da entrambe le parti.

**Art.13-Obblighi in caso di sinistro- Modalità per la denuncia dei danni**

In caso di **d'INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia **entro 10 giorni dall'evento.**

**Modalità e procedure sono riportate sul sito [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it) pagina Denuncia Sinistri e sul tesserino in possesso dell'Assicurato.**

L'**infornuto** dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località o rilasciato da un pronto soccorso entro 24.00 dall'evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). **Le denunce prive di certificazione medica richiesta verranno respinte.** L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita del diritto totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato ha l'onere di produrre la seguente documentazione.

1.La denuncia del sinistro a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine di tre giorni dal sinistro alla **Compagnia Assicuratrice ERV - Italia sede secondaria per l'Italia indirizzo via Fra R. Pampuri 9/A** pena l'applicazione dell'art. 1915 cc..

Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:

- il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto);
- la data, e l'ora in cui si è verificato il sinistro;
- la dinamica del sinistro;
- la presenza di testimoni al fatto;
- la segnalazione dell'autorità avvertita dell'avvenuto sinistro;
- l'intervento eventuale del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati.
- la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato una volta ricevuta;
- il verbale redatto dall'autorità competente intervenuta successivamente al sinistro;
- la sottoscrizione del modulo ERV riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa.

2. In caso di danni cagionati a terzi, l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l'applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.

3. In caso di sinistro fra due o più assicurati Sci Sicuro appartenenti alla stessa Associazione, la stessa dovrà produrre (oltre a quanto previsto ai punti 1-2):

- la copia del calendario ufficiale delle attività organizzate dalla stagione in corso;
- iscrizioni alle attività che hanno coinvolto le parti;
- qualsiasi altro documento utile a validare/dimostrare che sussiste terzietà fra le parti, come previsto dall'art.20 delle Condizioni di Polizza (es. acquisto voucher skipass , prenotazione albergo, prenotazione pullman).

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Art.15 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

**Art.16 - Foro Competente**

E' competente territorialmente il foro di residenza e/o domicilio dell'assicurato/consumatore.

**Art.17 - Norme di legge**

Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme della legge italiana.

### SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

**Art.18 - Rischio assicurato "RCT"**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività di cui dall'Art.3 Rischi Assicurati, delle **NORME COMUNI**.

**Art.19 - Esclusioni "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI"**

L'Assicurazione di responsabilità civile oltre alle attività escluse dall'Art.4 Rischi Esclusi, delle **NORME COMUNI** non comprende i danni:

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

#### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
[direzione@erv-italia.it](mailto:direzione@erv-italia.it)

Internet  
[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

#### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
[info@erv-italia.it](mailto:info@erv-italia.it)

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o attivati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- d) da furto.
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
- f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.
- g) da detenzione o impiego di esplosivi.
- h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione - fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici.).
- i) causati dalla pratica delle attività assicurate, quando l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l'attenzione e/o la concentrazione.
- l) causati da colpa cosciente dell'Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
- m) causati da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell'uomo medio potevano essere evitati.
- n) conseguenza della violazione delle "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" così come previste dalla legge 363/2003.

### Art.20 - Qualifica di terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l'Assicurato.
- gli assicurati Sci Sicuro appartenenti alla medesima Associazione, **ad eccezione dei sinistri che hanno cagionato un'invalidità permanente, se il sinistro si è verificato durante lo svolgimento di una manifestazione organizzata dalla propria Associazione (gara, gita, corso di sci).**

### Art.21 - Massimale assicurato

La Società s'impegna a tenere indenne l'Assicurato sino alla concorrenza massima di **€ 2.000.000,00** per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo.

### Art.22 - Franchigia in caso di sinistro

In caso di sinistro, rimarrà a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di **€ 400,00**, per i soli danni a cose e di **€ 1.000,00** per le spese mediche per il danno a persone.

### Art.23 - Pluralità di assicurati

In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s'impegna sino alla concorrenza massima di **€ 2.500.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

### Art.24 - Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato nel pregiudizio derivatelo dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art.25 - Operatività Assicurativa

**L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio.** Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.

## SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI

### Art.26 - Condizioni Particolari

Sono inclusi oltre le attività di cui all'Art.3 Rischi Assicurati, delle NORME COMUNI gli infortuni derivanti da l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche o atmosferiche;

### Art.27 - Esclusioni "INFORTUNI"

Sono esclusi dall'assicurazione oltre alle attività di cui all'Art.4 Rischi Esclusi delle NORME COMUNI gli infortuni derivanti da:

- dalla guida di veicoli e natanti;
- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da azioni delittuose dell'assicurato;
- da guerra e insurrezione;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle.
- atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti.
- conseguenze derivanti da d'interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
- gli infarti miocardici.

### Art.28-Garanzie e Somme Assicurate

Le indennità previste dalla sezione infortuni per ogni singolo assicurato e per ogni singolo sinistro sono le seguenti:

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
www.erv-italia.it

### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



1. Capitale Caso Morte	€ 50.000,00
2. Capitale per Grave Invalidità Permanente (franchigia relativa 50%)	€ 50.000,00
3. Indennità Giornaliera per Ricovero Ospedaliero	€ 25,00
4. Trasporto Ambulanza / Toboga al più vicino pronto soccorso	€ 500,00
5. Spese mediche di I° soccorso sostenute sul luogo dell'infortunio	€ 500,00
6. Spese mediche per apparecchi ortopedici ginocchiere - busti - collari	€ 350,00
7. Spese mediche per visite specialistiche (esclusioni di seguito riportate)	€ 350,00
8. Spese mediche per ticket sanitari (esclusioni di seguito riportate)	€ 350,00

Sono in ogni caso **ESCLUSE DAL RIMBORSO** le spese sostenute per:

- trattamenti fisioterapici e/o rieducativi,
- spese per visite specialistiche effettuate presso centri sportivi o riabilitativi visite fisiatriche e/o osteopatiche anche se ticket.
- spese sostenute per acquisto di farmaci
- accertamenti diagnostici effettuati privatamente.
- spese odontoiatriche
- certificati a uso assicurativo
- ticket per prestazioni di pronto soccorso

nonché tutte quelle prestazioni per le quali l'Assicurato non presenti adeguata documentazione sugli eventi che hanno dato luogo alla prestazione stessa e sui relativi esborsi in denaro.

Le spese mediche di cui al **punto 4 sono quelle relative al trasporto effettuato dal luogo dell'infortunio al più vicino pronto soccorso.**

Le spese mediche relative ai **punti 6-7-8** saranno riconosciute solo per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché portate a termine nei **90** giorni successivi all'infortunio stesso.

La liquidazione avverrà applicando una franchigia sul totale delle spese di cui ai **punti 4-5-6-7-8**) pari a **€ 30,00**. Per il rimborso delle spese mediche sarà necessario inviare gli ORIGINALI delle fatture come riportato al successivo **art.32**.

### CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

#### Art.29 - Morte

La somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato sia conseguente a un infortunio indennizzabile a termini di polizza e questa avvenga entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto.

#### Art.30 - Invalidità Permanente Grave

Se l'infortunio ha per conseguenza una grave invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata come previsto da tabella INAIL legge n°1124/65. **L'indennizzo per il caso d'invalidità permanente sarà liquidato qualora la percentuale di tale invalidità sia superiore al 50%.** La perdita totale e irrimediabile di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste nella tabella INAIL DLgs n°1124/65, sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente. Il grado d'invalidità permanente è stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili (stabilizzate), al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio.

**Qualora l'invalidità permanente accertata secondo i criteri di cui sopra sia pari al 75% o superiore sarà liquidato il 100%.**

#### Art.31 - Diaria da ricovero

La Società assicura in caso di ricovero in Istituto di cura, **avvenuto entro 48 ore dall'infortunio** indennizzabile a norma delle condizioni di assicurazione, il pagamento dell'indennità assicurata al punto 8 dell'Art.28, per ogni giorno di degenza per un periodo **massimo di giorni 15** per singolo sinistro, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo per ciascun assicurato.

#### Art.32 - Rimborso spese mediche

Le spese sostenute entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di accadimento dell'infortunio, rimborsabili ai sensi all'Art.28 delle Condizioni di Polizza, saranno pagate solo al ricevimento della richiesta scritta dell'infortunato, che dovrà pervenire unitamente agli **ORIGINALI** delle fatture, ricevute, debitamente quietanzate. La Società, verificata la validità della garanzia, provvederà al relativo rimborso. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi saranno eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui le spese sono state sostenute dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio dei Cambi Europeo.

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni infortuni, al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

#### Art.33 - Controversie

In caso di controversie di natura medica, tra Società e Assicurato, sulla indennizzabilità del sinistro, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con la sede più vicina al luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in specifico verbale, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza

**Generale per l'Italia**  
Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

#### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
www.erv-italia.it

#### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).



Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

### Art.34 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia in favore dell'Assicurato o in favore dei suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

### Art.35 Limite indennizzo per sinistri catastrofali

Nel caso di unico evento che provochi l'infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 1.500.000,00.

Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti, in questo caso l'Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.

### SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA

#### Art.36-Obblighi in caso di sinistro- Modalità per la denuncia dei danni

In caso di sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Centrale Operativa oppure inoltrare la richiesta di rimborso secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la richiesta di Assistenza" riportate in ultima pagina delle Condizioni di Polizza.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, gli Assicurati saranno richiamati entro le successive quattro ore lavorative.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l'hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, le Società non saranno tenute a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

#### Art.37 - Esclusioni - "ASSISTENZA"

**Sono escluse dall'assicurazione, oltre alle attività di cui all'art. 4 - Rischi Esclusi delle NORME COMUNI, le prestazioni richieste in dipendenza di:**

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari.
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura.
- atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
- inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sotto-suolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- dolo dell'Assicurato.
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna.
- le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.
- gli eventi e/o le spese conseguenti a organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Il contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio per le sole prestazioni i) Rimborso delle lezioni non fruite e l) Rimborso dello skipass.
- gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatosi antecedentemente alla decorrenza della polizza e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.

#### Art. 38 - Verifica degli assicurati

La Società si riserva il diritto di verificare a posteriori se il beneficiario di una prestazione di assistenza ne aveva effettivamente diritto attraverso un controllo con l' Intermediario.

#### Art.39-Assistenza SCI SICURO

**Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate, tramite la Centrale Operativa di ERV chiamando il seguente numero: + 39 02.30.30.00.05**

L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione di ERV Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista, anche per il tramite di ASSILIFE SERVIZIO SINISTRI SCI.

### ASSISTENZA GARANZIE

∅ : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista

a) INFO 24 - Servizi utili prima e durante il soggiorno in montagna	ITALIA	EUROPA
	√	√
In caso di necessità, fornisce all'Assicurato, 24 ore su 24, utili informazioni relative ai seguenti argomenti: Bollettino delle neve Indirizzi e recapiti telefonici Apt- comprensori sciistici		
b) Consulenza Sanitaria Informazione ed Orientamento medico telefonico	ITALIA	EUROPA
	√	√
Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.		
c) Ricerca di Centri di Alta specializzazione	ITALIA	EUROPA
	√	√
I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.		
d) Elisoccorso e Spese Sanitarie in Emergenza	ITALIA	EUROPA

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

#### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
www.erv-italia.it

#### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

Member of ETI Group  
European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'ISVAP n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).





## Condizioni di Assicurazione Sci Sicuro linea CLUB



<b>all'estero</b>	∅	✓ € 3.000,00 per evento
<p>Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle situazioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, ERV tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l'intervento/trasporto non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.</p> <p>ERV tiene inoltre a proprio carico le spese mediche, ospedaliere e/o chirurgiche per cure o interventi urgenti e improrogabili cui l'assicurato si sia sottoposto nella medesima località in cui si è verificato l'infortunio.</p> <p>La presente garanzia opera entro il massimale complessivo di € 3.000,00 per evento e per il periodo di validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall'Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso e/o di prestazioni medico-chirurgiche, delle spese sopra descritte ed entro il massimale suddetto, tenendo pertanto indenne l'Assicurato dall'anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, ERV procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato come sopra descritte.</p>		

### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

<b>e) Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato</b>	<b>ITALIA</b>	<b>EUROPA</b>
	✓	✓
<p>Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un trasferimento in ambulanza od elicottero, dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad altro centro medico ospedaliero attrezzato, previo accordo del medico curante sul posto con la Guardia Medica di ERV, la Centrale Operativa provvederà all'organizzazione ed all'invio di uno dei mezzi indicati per il trasferimento dell'Assicurato tenendo a proprio carico tutte le relative spese. ERV non effettua il trasferimento per infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, siano curabili sul posto o nel caso in cui il trasporto comporti violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.</p>		

### Sede Secondaria e Rappresentanza

**Generale per l'Italia**  
Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
direzione@erv-italia.it

Internet  
www.erv-italia.it

### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
info@erv-italia.it

<b>f) Rientro del convalescente</b>	<b>ITALIA</b>	<b>EUROPA</b>
	✓ € 1.500,00 per evento	✓ € 1.500,00 per evento
<p>Quando l'Assicurato, a seguito di dimissione ospedaliera per infortunio occorsogli a termini di polizza, necessita di essere trasportato dal luogo di primo soccorso o primo ricovero al proprio domicilio, la Centrale Operativa organizza il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute: aereo sanitario con équipe medica; aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; ambulanza; treno (se necessario in vagoni letto); ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato. Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. ERV terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 1.500 per evento. ERV ha la facoltà ed il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.</p>		

Member of ETI Group

European Travel Insurance Group

<b>g) Accompagnamento figli minori</b>	<b>ITALIA</b>	<b>EUROPA</b>
	✓	✓
<p>Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei figli minori in viaggio con lui, ERV metterà a disposizione di un familiare o di un accompagnatore segnalato dall'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. ERV terrà a proprio carico il relativo costo, ed il costo dell'eventuale biglietto di viaggio per il rientro dei minori.</p>		

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

<b>h) Autista a disposizione</b>	<b>ITALIA</b>	<b>EUROPA</b>
	✓	✓
<p>Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza, sia ricoverato o non sia in condizioni di guidare il proprio veicolo e nessuno degli altri eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, ERV mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo guidato dall'Assicurato fino al luogo di residenza dell'Assicurato o del proprietario del veicolo, oppure sino alla destinazione finale del viaggio, secondo l'itinerario più breve. ERV tiene a proprio carico l'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante e pedaggi autostradali.</p>		

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).

<b>i) Rientro della Salma</b>	<b>ITALIA</b>	<b>EUROPA</b>
	✓ € 500,00	✓ € 500,00
<p>In caso di decesso a seguito di infortunio occorso in una delle occasioni previste dalla polizza ERV organizza il trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura e ne tiene a proprio carico le spese, con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.</p> <p>Inoltre ERV rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento, sino a Euro 500,00.</p> <p>ERV provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso una struttura alberghiera in prossimità del luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.</p>		



I) Rimborso delle lezioni non fruitive	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
	fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno	fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno

Quando l'Assicurato, infortunatosi in una delle occasioni previste dalla polizza, non può terminare il ciclo di lezioni di sci programmate e pagate, ERV provvede a rimborsare tali spese dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura), per periodo di validità della presente. Sono escluse dal rimborso singole lezioni di sci giornalieri e il giorno dell'infortunio.

m) Rimborso dello skipass	ITALIA	EUROPA
	✓	✓
	fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno	fino € 200,00 per evento Max € 50,00 al giorno

Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio occorsogli a termini di polizza durante la pratica dello sci, non può usufruire dello skipass in suo possesso, ERV provvede a rimborsare la spesa sostenuta per l'acquisto dello stesso, per il periodo ancora da godersi, dietro presentazione di adeguata documentazione (ricevuta o fattura). Il massimale previsto per la presente prestazione è relativo al periodo di validità della polizza. Sono esclusi dal rimborso gli skipass giornalieri o relativi a frazioni di giornata e il giorno dell'infortunio.

### MODALITA' DI DENUNCIA SINISTRI E RICHIESTA RIMBORSI

#### In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso

In caso di **INFORTUNIO** l'Assicurato dovrà fare denuncia entro 10 giorni dall'evento.

Modalità e procedure sono riportate sul sito [www.scisicuro.it](http://www.scisicuro.it) pagina Denuncia Sinistri e sul tesserino in possesso dell'Assicurato.

L'**infortunio** dovrà essere comprovato da certificato medico rilasciato il giorno stesso nella località o rilasciato da un pronto soccorso entro 24.00 dall'evento. Il certificato dovrà attestare le circostanze che hanno prodotto l'evento traumatico (data, ora, luogo e patologia). **Le denunce prive di certificazione medica richiesta verranno respinte.** L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, comporterà la perdita del diritto totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 c.c.).

In caso di **DANNI ARRECATI A TERZI**, l'Assicurato ha l'onere di produrre la seguente documentazione.

1. La denuncia del sinistro a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il termine di tre giorni del sinistro alla **Compagnia Assicuratrice ERV - Italia sede secondaria per l'Italia indirizzo via Fra R. Pampuri 9/A** pena l'applicazione dell'art. 1915 cc..

Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:

- il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto);
- la data, ora in cui si è verificato il sinistro;
- la dinamica del sinistro;
- la presenza di testimoni al fatto;
- la segnalazione dell'autorità avvertita dell'avvenuto sinistro;
- l'intervento eventuale del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati.
- la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato una volta ricevuta;
- il verbale redatto dall'autorità competente intervenuta successivamente al sinistro;
- la sottoscrizione del modulo ERV riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte danneggiata e danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa.

2. In caso di danni cagionati a terzi, l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: pena l'applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.

3. In caso di sinistro fra due o più assicurati Sci Sicuro appartenenti alla stessa Associazione, la stessa dovrà produrre (oltre a quanto previsto ai punti 1-2):

- la copia del calendario ufficiale delle attività organizzate dalla stagione in corso;
- iscrizioni alle attività che hanno coinvolto le parti;
- qualsiasi altro documento utile a validare/dimostrare che sussiste terzietà fra le parti, come previsto dall'art.20 delle Condizioni di Polizza (es. acquisto voucher skipass, prenotazione albergo, prenotazione pullman).

#### In caso di necessità o emergenza

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve **prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa** di ERV al n° +39.02.30.30.00.05 (opzione 2), per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio,
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando

**Ogni spesa deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa.**

Il contatto prima del ricovero in Pronto Soccorso o Ospedale permetterà l'attivazione delle necessarie procedure di presa in carico e/o garanzia di pagamento presso la Struttura Ospedaliera all'estero.

#### Come comportarsi in caso di emergenza

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale e per attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, deve **prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa** di ERV, per comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché fornire le seguenti informazioni:

- Nome e cognome, numero polizza, numero di telefono per reperibilità e tipo di malattia o infortunio.
- Nome e numero telefonico dell'Ospedale e riferimenti del medico che al momento lo sta curando.

### ATTIVAZIONE CENTRALE OPERATIVA

#### Centrale Operativa

24 ore su 24, 365gg all'anno, in lingua italiana

Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (per conto di ERV)

**+39.02.30.30.00.05 (opzione 2)**

#### Europäische Reiseversicherung AG

Sede Legale  
Rosenheimer Straße 116  
81669 Munich  
Germania

#### Sede Secondaria e Rappresentanza

**Generale per l'Italia**  
Via Fra R. Pampuri 9/A  
20141 Milano  
Italia

#### Direzione

Tel. (02) 5744 5500  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
[direzione@erv-italia.it](mailto:direzione@erv-italia.it)

Internet  
[www.erv-italia.it](http://www.erv-italia.it)

#### Assistenza Clienti

Tel. (02) 5744 5501/02  
Fax (02) 5744 5409  
E-Mail  
[info@erv-italia.it](mailto:info@erv-italia.it)

Member of ETI Group

European Travel Insurance Group

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano n.  
05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e  
Riassicurazione istituito presso l'ISVAP  
n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della  
attività assicurativa in Italia in regime  
di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del  
D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz.  
ISVAP in data 27/9/2007, n. 5832).

